Codice civile

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79

Codice Civile

Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO SESTO. Della tutela dei diritti - TITOLO QUINTO. Della prescrizione e della decadenza - CAPO PRIMO. Della prescrizione - SEZIONE QUARTA. Del termine della prescrizione - PARAGRAFO SECONDO. Delle prescrizioni brevi

Articolo 2953

Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni .